



REGOLAMENTO INTERNO

Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate su azioni Geox S.p.A. o su altri strumenti finanziari ad esse collegati compiute dai soggetti rilevanti (*Internal Dealing*).

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2021 e aggiornato in data 14 novembre 2024

Pubblicato in data 2 dicembre 2024

INDICE

PARTE I – Premesse				
01	01	Finalità del Regolamento	pag.	4
01	02	Definizioni	pag.	4
PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione				
02	01	Premessa	pag.	6
02	1	Soggetti Rilevanti	pag.	6
02	2	Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	pag.	6
PARTE III – Informazioni dovute dai Soggetti Internal Dealing				
03	01	Operazioni oggetto di comunicazione	pag.	7
03	02	Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione	pag.	7
PARTE IV - Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni				
04	01	Preposto	pag.	8
04	02	Compiti del preposto	pag.	8
04	03	Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni	pag.	8
PARTE V – Termini di invio delle informazioni da parte delle Persone Rilevanti				
05	01	Comunicazione alla Consob e alla Società	pag.	10
PARTE VI – Divieti e limitazioni al compimento di operazioni				
06	01	Blocking periods	pag.	11
PARTE VII - Norme finali				
07	01	Diffusione del Regolamento	pag.	12
07	02	Controllo sul rispetto del Regolamento	pag.	12
07	03	Entrata in vigore	pag.	12
07	04	Modifiche ed integrazioni al Regolamento	pag.	12
Parte VIII – Inosservanza delle regole di comportamento				
08	01	Sanzioni	pag.	13
Allegato A				
A		Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate	pag.	14
Allegato B				
B		Operazioni Rilevanti	pag.	16
Allegato C				
C		Circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 che determinano esenzione dal divieto relativo al black-out period	pag.	17
Allegato D				
D		Dichiarazione di presa conoscenza	pag.	18
Appendice				

		Normativa richiamata	pag.	19
--	--	----------------------	------	----

PARTE I - Premesse

01.01 Finalità del Regolamento

In conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato ("MAR"), Geox S.p.A. (di seguito la "Società") ha adottato il presente Regolamento Interno (di seguito il "Regolamento") che disciplina i flussi informativi alla Società, alla Consob ed al pubblico, delle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società, titoli di debito o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate dai soggetti obbligati alle comunicazioni, individuati dalla normativa vigente e dal Regolamento stesso.

Com'è noto, la normativa (cd. "internal dealing") è volta a dare trasparenza alle operazioni effettuate dai "soggetti rilevanti", ossia da quei soggetti che possono con maggior probabilità disporre di "informazioni privilegiate", al fine da un lato di migliorare l'efficienza informativa del mercato, dall'altro lato quale mezzo per vigilare sui mercati.

Il Regolamento è, tra l'altro, volto a:

- istituire la procedura diretta a individuare i soggetti obbligati ad effettuare le medesime comunicazioni di *internal dealing*;
- a disciplinare le modalità di comunicazione alla Società delle informazioni, nonché le modalità di gestione da parte della Società delle comunicazioni ricevute e di assolvimento degli obblighi di diffusione gravanti sulla medesima, individuando il soggetto preposto.

01.02 Definizioni

Azioni	Indica le azioni ordinarie della Società.
Controllate	indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
MAR	Market Abuse Regulation o Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato
Operazione Rilevante	Indica le operazioni indicate nell'Allegato B al presente Regolamento e compiute dalle Persone Rilevanti aventi ad oggetto Strumenti Finanziari della Società, strumenti derivati o Strumenti Finanziari Collegati.
Persone Rilevanti	Indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti.
Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti	Si intendono i soggetti indicati al paragrafo 2.01.3.1, Parte II.
RE	Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).
RE UE 522	Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).
RE UE 523	Regolamento delegato (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, come successivamente modificato e integrato.

Soggetto Rilevante	si intendono i soggetti indicati al paragrafo 2.01.1, Parte II.
Strumenti Finanziari	Indica gli strumenti finanziari della Società come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE: (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali).
Strumenti Finanziari Collegati	Si intendono gli strumenti finanziari qualificati dall'articolo 3, comma 2, lettera b), MAR, con riferimento agli Strumenti Finanziari emessi dalla Società.
TUF	Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni)

PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione

02.01 Premessa

Sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui al presente Regolamento (in breve anche “comunicazioni *internal dealing*”), aventi per oggetto le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati di cui alla Parte III del Regolamento effettuate da loro stessi e dalle persone loro strettamente legate (come definite al successivo punto 2), i soggetti come sotto individuati al punto 1 (“**Persone Rilevanti**”).

I. Soggetti Rilevanti

Sono *soggetti rilevanti* nella Società (“**Soggetti Rilevanti**”):

- a) gli Amministratori;
- b) i Sindaci effettivi;
- c) i dirigenti aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori del potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società.

L’individuazione dei dirigenti della Società aventi “regolare” accesso alle informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali, avviene a cura del Consiglio di Amministrazione, ovvero a cura del/dei soggetti da questo delegato/i.

Ai dirigenti come sopra individuati viene comunicata l’avvenuta identificazione e gli obblighi connessi.

2. Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Ai sensi dell’art. 3 del MAR, per persone strettamente legate agli Soggetti Rilevanti (“**Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti**”), si intendono:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione;
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) sopra, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

PARTE III – Informazioni dovute dai Soggetti Internal Dealing

03.01 Operazioni oggetto di comunicazione

Ai sensi del presente Regolamento, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Società ed alla CONSOB con le modalità e nei termini precisati nella successiva Parte V tutte le Operazioni Rilevanti condotte per loro conto concernenti le Azioni, gli strumenti di debito, gli strumenti derivati o gli Strumenti Finanziari Collegati.

Le Operazioni Rilevanti comprendono le operazioni elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato B.

03.02 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione

Gli obblighi di comunicazione previsti dal presente Regolamento non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti:

- le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante. L'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco dello stesso anno. Per gli Strumenti Finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell'ESMA¹;
- operazioni relative a Strumenti Finanziari Collegati ad Azioni o strumenti di debito della Società se, al momento dell'operazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a. lo strumento finanziario sia costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - b. lo strumento finanziario fornisca un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
 - c. lo strumento finanziario sia costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

¹ Q&A on the Market Abuse Regulation, ESMA, 19 March 2019.

PARTE IV – Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni

04.01 Preposto

Il soggetto preposto (il “**Preposto**”) al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni di cui alla Parte V e Parte VI del Regolamento viene individuato nel Direttore Affari Legali e Societari, o alla diversa persona designata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede a farsi rilasciare dal medesimo (e dal Sostituto) l'accettazione scritta della nomina e del Regolamento.

Il soggetto sostituto del Preposto (il “**Sostituto**”) viene individuato nel Responsabile Affari Societari, o nella diversa persona designata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede a farsi rilasciare dal medesimo (e dal Sostituto) l'accettazione scritta della nomina e del Regolamento.

04.02 Compiti del Preposto

Sono compiti del Preposto:

- a) monitorare le disposizioni normative e regolamentari in materia di comunicazioni *internal dealing*, al fine del tempestivo allineamento delle procedure in essere;
- b) inviare copia del Regolamento (e delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni) ai Soggetti Rilevanti e accertarsi che abbiano sottoscritto entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione apposita dichiarazione attestante la presa conoscenza nonché l'impegno sugli stessi gravante di comunicare alle persone a loro strettamente legate gli obblighi di comunicazione di cui alla normativa applicabile (utilizzando il format di cui all'Allegato D) ;
- c) predisporre ed aggiornare, con il supporto dei funzionari dell'ufficio risorse umane e organizzazione per i soggetti dipendenti, l'elenco nominativo delle Persone Rilevanti;
- d) fornire assistenza alle Persone Rilevanti per l'espletamento degli obblighi di comunicazione;
- e) provvedere al tempestivo ricevimento delle comunicazioni;
- f) provvedere alla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, delle comunicazioni ricevute dalle Persone Rilevanti (ove la Società sia tenuta, in base ad un obbligo normativo, ovvero in base ad accordi con le Persone Rilevanti);
- g) inviare ai Soggetti Rilevanti un promemoria di cortesia relativo all'imminente decorrere di eventuali *blocking periods* stabiliti dalla Società;
- h) informare tempestivamente la Società (nella persona dell'Amministratore Delegato o del CFO) delle comunicazioni eventualmente pervenute oltre i termini previsti dalla normativa (o concordati);
- i) curare la conservazione delle comunicazioni pervenute, di quelle inviate alla Consob e di quelle pubblicate, assicurando che alle stesse abbiano accesso solo le persone autorizzate dalla Società;
- j) tenere aggiornato l'organo amministrativo (nella persona dell'Amministratore Delegato) o il CFO sulle comunicazioni pervenute e pubblicate;
- k) segnalare alla Società le variazioni intervenute nella normativa che possano rendere necessarie o opportune modifiche del presente Regolamento;
- l) coordinarsi con la funzione incaricata dell'aggiornamento dell'eventuale sito intranet affinché risulti pubblicato il Regolamento, nell'ultima versione vigente;
- m) ottenere, se necessario, il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

Il Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte delle Persone Rilevanti.

04.03 Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni

Il Preposto ed il Sostituto sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute, trattando le medesime quali Informazioni Privilegiate fino alla loro diffusione al mercato, con assoluto divieto di:

- **comunicare o diffondere** con qualsiasi mezzo le informazioni sulle operazioni, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- **compiere** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono utilizzando tali informazioni;
- **annullare o modificare**, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate;
- **utilizzare** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, le Informazioni Privilegiate per raccomandare o indurre altri, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono ovvero a cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni per conto proprio o di terzi.

Quanto precede, nel rispetto della vigente normativa in materia di “abuso di informazioni privilegiate” di cui al Titolo I-bis del TUF ⁽¹⁾ e del MAR.

Il Preposto (e il Sostituto) devono adottare le procedure necessarie a garantire che tutte le informazioni e la documentazione (sia su supporto cartaceo che informatico) dagli stessi trattata e/o ricevuta inerente alle comunicazioni *internal dealing*, non sia accessibile a soggetti non autorizzati.

¹ Vedasi il Regolamento interno in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate.

PARTE V – Termini di invio delle informazioni da parte delle Persone Rilevanti

05.01 Comunicazione alla Consob ed alla Società

Le Persone Rilevanti devono comunicare alla Consob ed alla Società le operazioni sulle azioni, su titoli di debito o sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di effettuazione delle stesse.

L'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti compiute dalle Persone Rilevanti, deve avvenire mediante utilizzo del modello denominato “Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate” riportato nell'allegato del RE UE 523 (vedasi **Allegato A** al presente Regolamento).

Comunicazioni alla Consob

Le comunicazioni alla Consob sono effettuate tempestivamente ed entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione, tramite invio del modello di cui all'**Allegato A** tramite email all'indirizzo consob@pec.consob.it (da indirizzo PEC) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all'inizio dell'oggetto “MAR Internal Dealing”.

Comunicazioni alla Società

Le comunicazioni alla Società sono effettuate entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione (¹), tramite invio del modello di cui all'Allegato A con una delle seguenti modalità:

- a) invio a mezzo e-mail al seguente indirizzo: societario@pec.geox.com e in copia conoscenza all'indirizzo pierluigi.ferro@geox.com; o
- b) consegna a mano al Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni o al suo Sostituto, presso Geox S.p.A., via Feltrina Centro, 16 – 31044 Biadene di Montebelluna (TV)

Le comunicazioni alla Società sono effettuate tramite invio del modello di cui all'Allegato A..

In ogni caso, le Persone Rilevanti, daranno un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al seguente numero 0423 281632 (oppure 0423 282119).

Il Preposto (ed il Sostituto) sono a disposizione per fornire assistenza alle Persone Rilevanti per l'espletamento degli obblighi informativi previsti presso la sede sociale e al seguente recapito telefonico 0423 281632 (oppure 0423 282119).

Pubblicazione delle informazioni

La Società pubblica le informazioni ricevute, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del RE e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

¹ Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

PARTE VI – Divieti e limitazioni al compimento di operazioni

06.01 *Blocking periods*

È in ogni caso fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere per conto proprio oppure di terzi, direttamente o indirettamente Operazioni Rilevanti nei trenta giorni di calendario precedenti (il “**Periodo di Chiusura**”)¹ la data prevista per l’annuncio dei dati concernenti il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, della relazione semestrale e dell’eventuale relazione trimestrale.

Il divieto non si applica:

- i. nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni;
- ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; ed altresì
- iii. nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all’art. 9 del RE UE 522 come riportate nell’Allegato C della presente Procedura.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, tra l’altro, in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni.

Oltre quanto previsto al precedente capoverso, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai soggetti indicati al precedente capoverso è vietato o limitato il compimento di operazioni.

Il Soggetto Rilevante interessato dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l’Operazione Rilevante, descrivendone la natura e l’eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l’operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

Nell’esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- ii. deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell’inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

¹ Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Periodo di Chiusura si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi.

PARTE VII – Norme finali

07.01 Diffusione del Regolamento

Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza di tutti i destinatari a cura dell'Amministratore Delegato o del CFO ovvero dai soggetti dagli stessi delegati.

07.02 Controllo sul rispetto del Regolamento

L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è rimessa all'Amministratore Delegato.

Tutti i destinatari sono tenuti a fornire al Preposto e al suo Sostituto la massima collaborazione, agevolando le verifiche e fornendo le informazioni richieste. I destinatari sono altresì tenuti a segnalare all'Amministratore Delegato eventuali violazioni del Regolamento di cui siano venuti a conoscenza ed a cooperare alle eventuali indagini svolte in relazione alle violazioni, mantenendo il più stretto riserbo al riguardo.

07.03 Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore per le operazioni effettuate a partire dalla data di pubblicazione sul sito *web* della Società.

07.04. Modifiche e integrazioni del Regolamento

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche di mero adeguamento a variazioni della normativa di legge e regolamentare, che potranno essere apportate dall'Amministratore Delegato, il quale ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

Il testo aggiornato del Regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutti i destinatari, ai sensi del punto 07.01.

PARTE VIII – Inosservanza delle regole di comportamento

08.01 Sanzioni

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento da parte dei Soggetti Rilevanti comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva e/o dal regolamento interno, nonché l'obbligo di risarcire alla Società tutti i danni diretti ed indiretti che possano derivarle dalla violazione dello stesso, che è parte integrante del contratto di lavoro e/o del diverso rapporto contrattuale o fiduciario che intercorre tra i Soggetti Rilevanti e la Società.

Inoltre, l'inosservanza del presente Regolamento e della normativa in materia di comunicazioni di *internal dealing* da parte delle Persone Rilevanti può comportare per i trasgressori l'applicazione di sanzioni stabilita dalla normativa pro tempore vigente tra cui, *inter alia*, ai sensi dell'articolo 187-ter. l del TUF.

ALLEGATO A

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'inizio dell'emissione, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> <i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>

c)	Prezzo/i e volume/i	<p style="text-align: center;">Prezzo/i Volume/i</p> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.]</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <p>— Volume aggregato</p> <p>— Prezzo</p>	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento(UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO B

Le Operazioni Rilevanti includono:

- a) l'acquisto, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e Strumenti Finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- n) le operazioni effettuate da coloro che professionalmente predispongono o eseguono operazioni oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevanti, anche quando è esercitata discrezionalità. Tuttavia l'obbligo di comunicazione non sussiste se le operazioni sono eseguite su azioni o strumenti di debito o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, e se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
- o) la costituzione in pegno ovvero la concessione o l'assunzione in prestito di Azioni, strumenti di debito, strumenti derivati o strumenti finanziari collegati²;
- p) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente;
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della presente Procedura, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

¹ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

² L'art. 19 del MAR chiarisce: "Ai fini della lettera a) non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto deposito a meno che e fino a quando tale pegno o altra garanzia diventa accessorio ad ottenere una specifica facilitazione creditizia".

ALLEGATO C

Circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del RE UE 522 che determinano esenzione dal divieto relativo al *black-out period*

Articolo 9 del RE UE 522

“L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a. alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b. alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - iii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - iv. la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
 - v. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - vi. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - vii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - viii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- e. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.”

ALLEGATO D
Dichiarazione di presa conoscenza e accettazione

Io sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
C.F. _____
Residente in _____

Nella mia qualità di _____

- preso atto di essere stato/a incluso/a nel novero dei “Soggetti Rilevanti” ai sensi del Regolamento Interno in materia di Internal Dealing di Geox S.p.A. (di seguito, il “Regolamento”); in particolare di essere stato/a annoverato/a tra i Soggetti Rilevanti di cui all’art. I;
- consapevole dell’impegno morale, nonché degli obblighi giuridici posti a mio carico dalla vigente normativa (di cui mi è stata fornita copia) e dal Regolamento;

preso atto delle sanzioni in caso di inosservanza dei medesimi obblighi e derivanti sia dal Regolamento che dalla normativa vigente che dichiaro di conoscere; DICHIARO

- di aver ricevuto copia del Regolamento, di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
- di impegnarmi a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Collegate a Soggetti Rilevanti a me riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e del Regolamento e di conservarne copia.

A tal proposito, indico di seguito i seguenti nominativi come Persone Collegate a Soggetti Rilevanti (come definite ai sensi dell’art. 2 del Regolamento) a me riconducibili:

Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita/ Indirizzo della sede sociale(*)	Codice fiscale	Tipo di legame

(*)Per le persone giuridiche.

- di impegnarmi con la massima diligenza all’osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel Regolamento (nonché a far sì – ai sensi dell’art. 1381 del codice civile – che le Persone Strettamente Collegate a me riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento) e a inoltrare le comunicazioni a:

Geox S.p.A.,
indirizzo email societario@pec.geox.com
[e in copia conoscenza all’indirizzo pierluigi.ferro@geox.com]

Li,.....[Luogo e Data]

.....
[Firma]

APPENDICE NORMATIVA RICHIAMATA

REGOLAMENTO N. 596/2014/UE

Art. 19

(Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione)

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o

c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni pubblicano le informazioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento.

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o

b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli

emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi

collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

- a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
- b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

(omissis)